

N. 1363/2011 R. Libert 
N. 1156/2011 R.G. G.I.P.
N. 18498/2010 R. G.N.R.

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi
della libert  personale e dei provvedimenti di sequestro

* * * *

Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libert  personale e dei provvedimenti di sequestro, formato dai seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:


Antonella Consiglio.....Presidente
Giuseppina Di Maida.....Giudice relatore estensore
Filippo Serio.....Giudice,
decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di AKINDELE Ayo, nato in Nigeria il 18 maggio 1982, avverso l'ordinanza cautelare emessa, nei suoi confronti, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, l' 8 settembre 2011; sentita la difesa, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 21 settembre 2011, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., applicava all'AKINDELE la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti reati:

1] WIWOLOKU Francis Olabayo, PIUS Peter, Michael David, OFARN Kate, OGUNSHINA Bolaji Adenkule, THOMPSON Andy, AKINDELE Ayo, KHECHIC Salah, CAMMARATA Giuseppe, CASTIGLIOLA Salvatore,
del reato di cui all'art. 74 commi I, II, III del DPR 309/90,
per avere, insieme ad altre persone in corso di identificazione [come tale CHRIS] per un numero di associati di almeno 10 persone, il WIWOLOKU diretto, organizzato e finanziato un'associazione costituita allo scopo di commettere pi  delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del DPR 309/90, - e cio  al fine di importare, trasportare, distribuire sul territorio nazionale sostanze stupefacenti incluse nella tabella I di cui all'art. 14 del DPR 309/90 - e tutti gli altri partecipato alla stessa, ed in particolare
- il PIU quale collaboratore del WIWOLOKU,
- MICHAEL David, OFARN Kate, OGUNSHINA Bolaji Adenkule, quali stabili fornitori,
- THOMPSON Andy, quale finanziatore e organizzatore dei viaggi necessari all'acquisto ed al trasporto degli stupefacenti,
AKINDELE Ayo, KHECHIC Salah, quali custodi delle sostanze stupefacenti,
- CAMMARATA Giuseppe quale cassiere,
- CASTIGLIOLA Salvatore quale stabile acquirente .
In Palermo e altrove dal gennaio 2006 sino alla met  del 2008.

6] PIUS Peter AKINDELE Ayo, ISIGUZO Tochi Chima
del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 comma I, I bis, D.P.R. 309/1990 [modificato dalla legge 27 febbraio 2006 n. 49],
per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e per un uso non esclusivamente personale, in concorso tra loro e con ignoti, il PIUS e AKINDELE acquistato da un ignoto fornitore circa 330 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina/eroina che veniva



loro spedita tramite due corrieri, EZEAMAKA e AYO [per i quali si è proceduto separatamente] destinata all'ISIGUZO per l'ulteriore vendita.
In Palermo il 2 agosto 2007.

10) AKINDELE Ayo, PIUS Peter
del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 73 comma I, I bis, D.P.R. 309/1990 [modificato dalla legge 27 febbraio 2006 n. 49],
per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e per un uso non esclusivamente personale, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, detenuto diversi e imprecisati quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina al fine dell'ulteriore vendita.
In Palermo dal maggio 2007 all'aprile 2008.

* * * *

2. Nel corso dell'udienza in camera di consiglio, la difesa eccepiva preliminarmente la nullità dell'ordinanza cautelare per l'omessa traduzione del provvedimento nella lingua inglese parlata dal proprio assistito.
Deduceva, altresì, l'inefficacia della misura per la omessa tempestiva trasmissione del verbale dell'interrogatorio del coindagato AYO Mustafà, rappresentando che non erano state trasmesse neanche le trascrizioni delle intercettazioni utilizzate come elementi gravemente indiziari in relazione alla posizione dell'AKINDELE, e che, in ogni caso, i relativi decreti dovevano essere dichiarati nulli per violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p.

* * * *

3. L'impugnazione è fondata, e l'ordinanza cautelare deve essere dichiarata nulla, limitatamente alla posizione dell'odierno indagato.

* * * *

4. Ai sensi dell'art. 143 c.p.p., l'imputato che non conosce la lingua italiana gode del diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sì da adeguatamente comprendere l'accusa formulata nei suoi confronti e seguire il compimento degli atti a cui partecipa.

Tale norma, grazie al collegamento con l'art. 6 comma 3 lett. a) della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, e con l'art. 14 comma 3 lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 19 dicembre 1966 [e reso esecutivo in Italia con legge n. 881/1977], fonda una garanzia essenziale per il godimento di un diritto fondamentale della difesa, e dunque essa deve essere interpretata come clausola generale, riferibile anche agli atti scritti, oltre che a quelli orali, al fine di consentire all'indagato o all'imputato di capire in modo esatto e preciso l'accusa che è stata formulata contro di lui [cfr. sentenza interpretativa di rigetto n. 10/1993 della Corte Costituzionale].

E non v'è alcun dubbio che il provvedimento applicativo di una misura cautelare costituisca un atto funzionale alla comprensione dell'esatto significato della natura e dei motivi dell'accusa mossa nei confronti di un indagato.

Ecco perché esso deve essergli notificato nella lingua da lui compresa.

Ed ecco perché l'ordinanza impugnata, che - come rappresentato dalla difesa - è stata notificata all'AKINDELE in lingua italiana, deve essere dichiarata nulla nei confronti di tale indagato, che, secondo quanto risulta dagli atti, non comprende tale idioma [cfr. verbale di interrogatorio dell'1 ottobre 2011 e verbale dell'udienza camerale tenuta per la trattazione del presente procedimento, nel corso delle quali il medesimo indagato è stato assistito da un interprete].



P.Q.M.

Visti gli artt. 273 e ss. e 309 c.p.p.;

in accoglimento della richiesta di riesame come sopra proposta nell'interesse di AKINDELE AYO, dichiara nulla l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di l'8 settembre 2011 limitatamente alla posizione del predetto indagato, disponendo che il medesimo venga immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, così deciso il 21 ottobre 2011.

Il Giudice estensore

Morelli

per le rinvii
il deposito
depositato
il 24-10-11
Morelli



Il Presidente

Morelli

depositato
il 28-10-11
Morelli